

Intercettazioni Telefoniche - Trascrizione – Perizia in dibattimento – Rilevanza dell’eccezione di costituzionalità per violazione dei diritti inviolabili della personalità attinenti alla corrispondenza e ad ogni altra forma di comunicazione.

E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 224 c.p.p. nella parte in cui consente, per diritto vivente, che il giudice del dibattimento disponga perizia avente ad oggetto la trascrizione di conversazioni o comunicazioni telefoniche intercettate ai sensi dell’art. 266 ss. c.p.p. per violazione degli artt. 2 e 15 della Costituzione, dovendo il GIP, con la riservata procedura di cui all’art. 268 c.p.p. , e non il Giudice del dibattimento, in pubblica udienza, esperire il vaglio delle conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche che appaiono rilevanti stralciando le registrazioni e i verbali non pertinenti (Nel caso di specie si trattava di intercettazioni telefoniche nell’ambito di un procedimento per associazione per delinquere finalizzata a consentire l’illegale permanenza nel territorio dello Stato di taluni cittadini extracomunitari e una serie di reati di falso per falsa comunicazione di cessione di fabbricato e falsi contratti di lavoro finalizzati ad ottenere il rilascio del permesso o il rinnovo di soggiorno) (A. Agnese)

Ordinanza del 10/04/2012 Tribunale Penale di Roma – Prima Sezione – Presidente Estensore P. De Crescenzo Giudice: C. Rotunno Giudice P.E. De Simone

Riferimenti Normativi:

Art. 224 c.p.p.
Art. 266 ss. c.p.p.
Art 268 c.p.p.
Art. 2 Cost.
Art 15 Cost.